



Art. 2051 c.c.: l'eventuale condotta colposa del pedone concorre e non cancella quella del custode

Descrizione

Il Tribunale di Alessandria (dott. Dragotto), con la sentenza n. 757 del 16 ottobre 2024, si inserisce a pieno diritto nell'attuale dibattito giurisprudenziale, in ordine all'applicazione dell'art. 2051 c.c., proponendo una calibrata e condivisibile conclusione: **l'eventuale profilo di responsabilità del danneggiato concorre ma non elimina quello del custode, ameno che non sia abnorme e/o imprevedibile.**

Nella sentenza si afferma infatti che: *“il sinistro e la sua dinamica sono ampiamente provati: oltre ad essere presente alla caduta un testimone, che è stato sentito in giudizio e ha confermato l'accaduto, sul posto intervennero gli Agenti della Polizia Municipale i quali da un lato hanno redatto il rapporto prodotto da parte attrice e dall'altro hanno reso le esaustive testimonianze raccolte all'udienza, anch'essi confermando il sinistro. Il rapporto della Polizia Municipale è stato poi acquisito nella sua versione integrale e da esso è risultata confermata la presenza sul posto sia del testimone – sentito successivamente negli uffici comunali – che della sconnessione del marciapiede su cui la Sig.ra *** è caduta; la stessa **** è ritratta in alcuni fotogrammi, con la caviglia in posizione innaturale dovuta alla frattura; in tali fotografie si scorge anche l'avvallamento del marciapiede per erosione del manto di asfalto in prossimità del cordolo esterno. Trattasi di una disconnessione profonda alcuni centimetri e che si estendeva per alcuni metri (la Polizia Municipale ha indicato la lunghezza in quattro metri), molto ben visibile come si vede dalle fotografie, soprattutto tenendo conto della giornata soleggiata in cui si è svolto il sinistro, e che non impediva comunque di camminare in sicurezza sul marciapiede, posto che non intercettava perpendicolarmente la larghezza di questo, ma correva a lato lungo il cordolo esterno”.*

Ciò premesso il Tribunale ritiene che la danneggiata: *“è caduta anche a causa di una certa sua disattenzione nel camminare sul marciapiede in questione: come detto si trattava di una discontinuità molto estesa, facilmente visibile e soprattutto facilmente evitabile, in quanto interessante solo il lato esterno del marciapiede. Per cui **facendo applicazione dei sopra ricordati principi, si ritiene che la condotta disattenta dell'attrice – seppure non anomala ed abnorme sì da far venire meno il nesso di causa fra le condizioni della strada in custodia dell'ente pubblico e il sinistro così come verificatosi – è tuttavia da valutare sotto il profilo del concorso causale, ai sensi dell'art. 1227 comma I c.c.. In conclusione, valutate tutte le superiori circostanze, si ritiene che sussista il concorso di colpa dell'attrice che il Tribunale valuta nella misura del 50%***



“
.”

Categoria

1. La nostra giurisprudenza

Data di creazione

18 Ott 2024